

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 14

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatrice BEVILACQUA)

approvata nella seduta del 6 dicembre 2023

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SULLA TRASPARENZA E SULL'INTEGRITÀ DELLE ATTIVITÀ DI
RATING AMBIENTALE, SOCIALE E DI GOVERNANCE (ESG) (COM(2023) 314
DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 2023

La Commissione,

premessi che:

– la proposta di regolamento COM(2023) 314 definitivo introduce un quadro normativo dell'Unione europea (UE) volto a migliorare la qualità e la trasparenza dei *rating* ambientali, sociali e di *governance* (ESG – *Environmental, Social and Governance*), anche detti *rating* di sostenibilità, che esprimono una valutazione su un'impresa emittente, un titolo o un fondo, rispetto all'impegno in ambito ambientale, sociale e di *governance*, in termini di etica e di *compliance*;

– l'obiettivo generale della proposta è quello di favorire l'affidabilità del sistema di *rating* ESG, per rafforzare la capacità degli investitori di prendere decisioni di investimento più informate riguardo agli obiettivi di sostenibilità, tutelandoli anche dalla disinformazione come il *greenwashing* (falso impegno ambientale) o il *social washing* (falso impegno sociale), nonché quello di rafforzare la chiarezza sulle operazioni dei fornitori di *rating* ESG, per prevenire potenziali conflitti di interesse;

ritiene che la proposta:

– rispetti il principio di attribuzione, essendo correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle normative nazionali per il buon funzionamento del mercato interno;

– rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di favorire l'affidabilità di un sistema di *rating* ESG, capace di indirizzare correttamente gli investimenti nel mercato europeo dei capitali, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, ma richiede un'azione a livello di Unione. Attualmente, infatti, non esiste un quadro normativo dell'UE per i fornitori di *rating* ESG e gli Stati membri non disciplinano le attività dei fornitori di *rating* ESG né le condizioni alle quali essi operano. Ciascun fornitore segue le proprie regole e ciò determina una mancanza di chiarezza in merito a quello che tali fornitori fanno e al modo in cui lo fanno. Inoltre, il mercato dei *rating* ESG è globale e alcuni grandi fornitori hanno la propria sede centrale nell'UE, mentre molti altri hanno sede al di fuori dell'UE, ma hanno imprese figlie nel territorio dell'Unione stessa;

rileva tuttavia possibili carenze nel rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento ai seguenti aspetti:

– si ritiene opportuno approfondire se le misure specifiche introdotte a tutela dei fornitori di *rating* ESG siano effettivamente in

grado di evitare un impatto sproporzionato della normativa su di essi, soprattutto sui fornitori che hanno natura di piccole e medie imprese (PMI), in termini di maggiori costi regolamentari e di vigilanza nonché di perdita di quote di mercato;

– si ritiene opportuno valutare se l’ambito e la portata delle disposizioni che attribuiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati ed esecutivi volti a disciplinare aspetti molto rilevanti della nuova normativa, tra i quali la procedura per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni e la tipologia di contributi da versare, siano coerenti con i limiti previsti dagli articoli 290 e 291 del TFUE, anche al fine di introdurre eventualmente nel testo della proposta principi e criteri per la delimitazione dell’ambito oggettivo dei poteri delegati o esecutivi;

– con riferimento all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera *c*), e all’articolo 10, paragrafo 1, lettera *e*), si ritiene opportuno prevedere accertamenti e verifiche di conformità sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti che legittimano il fornitore di *rating* a operare sul mercato, non solo in caso di violazioni, ma anche *in itinere*;

– con riferimento all’articolo 13, che stabilisce che il Registro dei fornitori di *rating* ESG renderà noto l’elenco dei fornitori, si ritiene opportuno inserire anche un meccanismo di pubblicazione e trasparente pubblicità degli stessi *rating*, per rendere accessibile l’analisi e la comparazione, sia ai ricercatori sia ai cittadini interessati, anche al fine di migliorare la fiducia del consumatore nei confronti delle aziende e degli strumenti finanziari;

– con riferimento all’articolo 14, paragrafo 11, si ritiene opportuno stabilire criteri stringenti per garantire che i dati valutati siano effettivamente veritieri e corretti;

– con riferimento all’articolo 15, si ritiene opportuno prevedere che le società di consulenza non solo non dovranno essere le stesse che rilasciano i *rating* ESG, come è previsto, ma non dovranno controllare né direttamente né indirettamente le società di *rating*, al fine di evitare possibili conflitti di interesse;

– in relazione all’articolo 15, paragrafo 1, lettera *b*), che stabilisce che i fornitori di *rating* ESG non possano svolgere attività di emissione e vendita di *rating* del credito, per evitare potenziali conflitti di interessi, si ritiene opportuno valutare se non sia possibile ammettere l’esercizio delle attività ivi contemplate da parte dei fornitori di *rating* ESG, rafforzando ulteriormente gli obblighi di trasparenza;

– con riferimento all’articolo 16, paragrafo 1, si ritiene opportuno inserire criteri e meccanismi di verifica sulla base dei quali i fornitori di *rating* ESG provvedono affinché gli analisti, i dipendenti e tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sono sotto il loro controllo, dispongano delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per svolgere le funzioni e i compiti loro attribuiti;

– con riferimento all’articolo 16, paragrafo 6, andrebbe valutata l’opportunità di introdurre un organismo di controllo esterno con il potere di effettuare controlli a campione e con funzione di ricezione di eventuali esposti e segnalazioni;

– con riferimento all’articolo 16, paragrafo 8, che stabilisce che le persone di cui al paragrafo 1 non assumono alcuna posizione dirigenziale di rilievo presso un soggetto valutato, al cui *rating* hanno partecipato per sei mesi dopo la fornitura del *rating*, si valuti l’opportunità di estendere il periodo di riferimento a un anno;

– con riferimento all’articolo 23, paragrafo 2, che stabilisce che i fornitori di *rating* ESG adottino tutte le misure necessarie per garantire che i *rating* ESG forniti non siano influenzati da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, si ritiene opportuno chiarire le responsabilità e il metodo di verifica;

– con riferimento all’articolo 23, paragrafo 6, che stabilisce che i fornitori di *rating* ESG riesaminino la loro attività con cadenza almeno annuale al fine di individuare potenziali conflitti di interessi, si ritiene opportuno che i risultati di tale verifica siano raccolti in una relazione e che sia designata un’autorità preposta al controllo;

– con riferimento all’articolo 25, paragrafo 1, si consideri che la fissazione di un tetto al massimo delle commissioni applicabili possa avere l’effetto di influenzare il mercato;

– con riferimento all’articolo 34, paragrafo 1, che stabilisce l’importo massimo della sanzione pecuniaria nella somma pari al 10 per cento del fatturato netto annuo totale del fornitore di *rating* ESG, si valuti l’opportunità di chiarire se tale fatturato ricomprenda anche quello non derivante dall’attività di *rating* ESG;

– con riferimento all’articolo 40, si ritiene opportuno introdurre criteri etici stringenti di autonomia ed equidistanza per il controllore finanziato dai controllati.